



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 104/2025 del 29 ottobre 2025, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 215/2025 del 29 ottobre 2025

Emanato con Decreto Rettorale n. 471/2025, prot. n. 90342 del 30 ottobre 2025

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Camerino può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor. Possono essere destinatari di tali incarichi i giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei (6) anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai soggetti titolari di incarichi di ricerca, di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, di seguito denominati "incaricati".

ART. 2

Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un (1) anno e una durata massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre (3) anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi del presente articolo, con il medesimo soggetto, anche da parte di Istituzioni diverse, non può superare i tre (3) anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi, di cui ai commi 1 e 2, sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea, nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei suddetti rapporti, ai sensi dei commi 1 e 2, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge n. 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di Istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici (11) anni, anche non continuativi.

ART. 3

Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

2. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, europei o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore, che prevedano l'assunzione della persona vincitrice con incarico di ricerca. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. Ai sensi dell'art. 22-ter comma 4 della Legge n. 240/2010, per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, europeo o internazionale sulla base di bandi competitivi, l'Università può attivare procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle candidate e dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente alla/al candidata/o con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'Ateneo. Le determinazioni in merito alle procedure di affidamento diretto vengono assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. L'attivazione delle procedure relative al conferimento di incarichi di ricerca è realizzabile con finanziamenti a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.

2. I Consigli di Scuola deliberano l'attivazione delle suddette procedure nell'ambito delle disponibilità economiche di cui al comma 1, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.

3. Le delibere delle Scuole devono indicare:

- a) il numero degli incarichi di ricerca, per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il progetto di ricerca a cui è collegato l'incarico;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento, su cui far gravare il costo dell'incarico;
- h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- i) l'importo del trattamento economico annuo lordo, nel rispetto dell'art. 22-ter comma 5 della Legge n. 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale;
- j) la copertura economica dello stesso;
- k) i criteri valutativi indicati, di cui al successivo art. 8 comma 3 del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 1 e 3, che ciascuna/ciascun candidata/o può allegare ai fini della valutazione e le modalità di selezione (in presenza o per via telematica);
- m) eventuali ulteriori titoli;
- n) l'eventuale previsione di un colloquio;
- o) la durata dell'incarico.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

4. L'attivazione delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di ricerca è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre a tutti gli elementi di cui all'art. 4 comma 3, anche:
 - a) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - b) il termine di preavviso e le modalità di convocazione delle candidate e dei candidati all'eventuale colloquio;
 - c) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettanti all'incaricato.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di norma 30 giorni, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti, nel rispetto, ove possibile, di un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra Professori e Ricercatori o esperti della materia con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Scuola interessata. Possono essere nominati anche i Professori e i Ricercatori in servizio presso Atenei stranieri, che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di Professore o Ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio di Scuola delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Scuola delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, secondo le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016 n. 76, oppure che siano in



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016 n. 76, con le candidate e i candidati da valutare o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione, di cui all'art. 51 del c.p.c. con le candidate e i candidati da valutare o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;

c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per tutti i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7

Candidate/i ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni le candidate e i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente dalla Commissione giudicatrice al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca, da non più di sei (6) anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT), ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dal Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un Professore afferente alla Scuola che ha proposto l'attivazione della procedura per il conferimento dell'incarico di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Rettore ed è notificata all'interessata/o.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

ART. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine delle candidate e dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico. Il colloquio è sempre pubblico.
3. Le candidate e i candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e innovazione in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con i contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione
 - c) ove previsto nel bando, colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, predetermina i criteri e le modalità per la valutazione delle candidate e dei candidati: quindi, la stessa trasmette il verbale al Responsabile del procedimento, il quale procede alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.
5. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio per ciascuna/ciascun candidata/o. Tale punteggio dovrà essere reso loro noto prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio.
6. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito dell'eventuale colloquio, attribuisce collegialmente, per ciascuna/ciascun candidata/o, il relativo punteggio complessivo.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dalle candidate e dai candidati e individua la persona vincitrice della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data alla persona appartenente al genere meno rappresentato tra coloro che partecipano alla selezione e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, alla persona di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione della persona vincitrice, entro quattro (4) mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due (2) mesi.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvede alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore. Tale decreto è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e di protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene individuata la persona vincitrice del contratto di ricerca e viene approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza della persona vincitrice si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro i termini di cui al comma 6, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidate e a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Rettore.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in due (2) anni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessata/o, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessata/o è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa regolamentazione

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessata/o a presentare la documentazione richiesta, ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e la data di fine dell'incarico;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca ed innovazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo a.l.;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le proprie attività al tutor;
 - f) il titolare dell'incarico può recedere con un termine di preavviso di trenta (30) giorni. In caso di recesso senza l'osservanza del termine di preavviso, è dovuta un'indennità pari al trattamento economico per il periodo di mancato preavviso;
 - g) il recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale si rinvia in quanto applicabile la disciplina per i ricercatori a tempo determinato e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza, secondo quanto previsto nel successivo comma 10;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

3. Il contratto di conferimento dell'incarico di ricerca è sottoscritto dall'incaricato e dal Rettore.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
5. L'incaricato svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti al settore/i scientifico-disciplinare/i e al gruppo scientifico-disciplinare indicati nel contratto, sotto il coordinamento e la supervisione del tutor.
6. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75.
7. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori della Scuola che ha proposto il conferimento dell'incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Scuola, sentito il Responsabile della ricerca.
8. Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del Responsabile scientifico tutor della ricerca e l'autorizzazione del Direttore della Scuola, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'Università per i dottorandi. I titolari di incarichi di ricerca, previa autorizzazione del Direttore della Scuola d'intesa con il Responsabile scientifico tutor della ricerca, possono presentare progetti di ricerca dell'Università di Camerino e assumerne la responsabilità scientifica, a condizione che la durata di detti progetti sia pari o inferiore alla durata naturale dell'incarico di ricerca, rinnovi e proroghe esclusi, e a condizione che tale attività sia compatibile con gli impegni derivanti dall'attività di ricerca connessa all'incarico di cui sono titolari.
9. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata del contratto, il titolare dell'incarico di ricerca deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile scientifico tutor della ricerca e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente al Consiglio della Scuola che ha proposto il conferimento dell'incarico.
10. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale di Ateneo vigente al momento del conseguimento dei risultati.

ART. 11

Rapporto di lavoro

1. L'incaricato svolge attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione.
2. In caso di richiesta di altri incarichi si pronuncia il Consiglio di Scuola, tenuto conto del parere del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività oggetto del contratto. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi è subordinata anche alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

ART. 12

Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca

1. La proroga e il rinnovo dell'incarico di ricerca sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, sulla base di una relazione presentata dall'incaricato, approvata dal tutor e ratificata dal Consiglio della Scuola.
2. L'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre (3) anni, di cui all'art. 22-ter comma 7 della Legge n. 240/2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di undici (11) anni, di cui all'art. 22-ter comma 9.
3. La proroga o il rinnovo dell'incarico di ricerca è sottoscritto dall'incaricato e dal Rettore.

ART. 13

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltreché dalla scadenza del termine, per decadenza sopravvenuta o per recesso di una delle parti e per ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto il mancato rispetto dei termini e delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le sue attività al tutor, sia la mancata approvazione della relazione da parte del tutor.
5. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, qualora il titolare dell'incarico:
 - a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività oggetto dell'incarico;
 - b) sospenda ingiustificatamente l'attività oggetto dell'incarico per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) ometta ingiustificatamente di assolvere gli specifici compiti contemplati dal bando ovvero incorra in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;
 - d) incorra in una delle cause di incompatibilità, previste dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010.
6. L'Università è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato se la sospensione del rapporto contrattuale conseguente alla malattia o all'infortunio del titolare dell'incarico di ricerca si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto stabilita dal contratto.
7. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio della Scuola che ha deliberato in ordine al conferimento dell'incarico.
8. Il titolare dell'incarico può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni indirizzato al Rettore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

ART. 14

Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Non sono altresì compatibili la titolarità di contratti di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, la titolarità di contratti di incarichi post-doc, di cui all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 e la titolarità di contratti di Ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010.

2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 15

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo, definito nel rispetto dell'art. 22-ter comma 5 della Legge n. 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale.

2. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1 comma 788 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e alla responsabilità civile.

ART. 16

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

ART. 17



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto rettorale, entra in vigore nella stessa data di emanazione del decreto ed è pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.unicam.it/ateneo/regolamenti>.